



Consorzio
di Bonifica 7

Caltagirone
1935

Mandatario della rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
della Regione Siciliana n. 5/2014 del 12/9/2017
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 37 DEL 28.10.2022

Oggetto: Sentenza n. 1978 / 2022 resa dal Tribunale Civile di Catania – Sez. Specializzata in Materia di Impresa nel procedimento civile R.G. n. 13767/2016 promosso da EDIL BETA Costruzioni s.r.l. / Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone. **Approvazione accordo transattivo.**

L'anno duemilaventidue il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n.29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, dott. Gaetano Punzi, giusta delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/9/2017 e n. 468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 92 del 02.07.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;

PREMESSO il giudizio R.G. n. 13767/2016 iscritto dalla soc. Edil Beta Costruzioni s.r.l. / Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone innanzi al Tribunale Civile di Catania – Sez. Specializzata in Materia di Impresa per ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione di somme aggiuntive relative ai *"Lavori di irrigazione delle gronde del serbatoio Ogliaastro ora Don Sturzo – III Lotto opere di completamento ed ampliamento 1° stralcio funzionale"* per complessivi € 548.258,73 oltre Iva, rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori;

VISTA la Sentenza n. 1978 del 05.05.2022 resa nel superiore procedimento, trasmessa dal legale incaricato avv. Rosario Campione con Pec del 06.05.2022 e acquisita in pari data al prot. 1314/A, con la quale il Consorzio di Bonifica 7 mandatario, in parziale accoglimento della domanda attorea, è stato condannato al pagamento della complessiva somma di € 72.494,48 oltre rivalutazione monetaria e interessi e alla refusione delle spese legali in favore di parte attrice per € 15.959,00 oltre spese generali, iva e cpa e nei confronti del terzo chiamato in causa Assessorato Regionale Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per € 8.500,00 oltre spese generali, iva e cpa;

VISTA la nota pec prot. 1577/A del 27.05.2022 con la quale l'avv. Rosario Campione ha trasmesso la ricevuta nota dell'avv. Tamburello Giuseppe, n.q. di codifensore di parte attrice, con la quale in virtù della depositata sentenza veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 149.188,03 a titolo di sorte capitale, rivalutazione, interessi e spese legali così come liquidati in sentenza;

VISTA la bozza di atto transattivo, costituente a tutti gli effetti proposta di chiusura, redatta dall'avv. Alessandro Pizzarelli, n.q. di codifensore della soc. Edilbeta Costruzioni srl a seguito degli intercorsi accordi telefonici con il Dirigente dell'Area Agraria ing. Sebastiano Cassisi, acquisita al prot. n. 2295/A del 01.08.2022 con la quale si è convenuta la chiusura del contenzioso in essere a saldo e stralcio con pagamento dell'importo complessivo di € 70.000,00, pari alla sola sorte capitale con rinuncia agli interessi e alla rivalutazione da parte della soc. Edilbeta Costruzioni srl, unitamente alla esplicita richiesta, a firma del geom. Francesco Nobile, n.q. di rappresentante legale della società attrice, di distrazione e conseguente liquidazione diretta delle spese di giudizio liquidate in sentenza quantificate complessivamente in € 21.927,56 lordi direttamente in favore dei procuratori avv.ti Giuseppe Tamburello e Alessandro Pizzarelli nella misura del 50% ciascuno;

VISTA la nota a firma congiunta dei Dirigenti dell'Area Agraria e dell'Area Amministrativa prot. 3347/P del 13.10.2022 con la quale veniva trasmessa la suddetta bozza dell'atto transattivo all'avv. Campione affinché ne venisse valutata la convenienza per l'ente;

VISTO il parere a firma dell'avv. Campione acquisito al prot. 3361/A del 14.10.2022;

VISTA la relazione a firma congiunta dei Dirigenti dell'Area Agraria e dell'Area Amministrativa prot. 825/INT del 17.10.2022;

VISTA la successiva controproposta a firma congiunta dei Dirigenti dell'Area Agraria e dell'Area Amministrativa e del Direttore Generale prot. 3577/P del 25.10.2022 indirizzata alla società attrice e ai suoi procuratori;

VISTO l'atto transattivo sottoscritto dalla controparte e dai suoi procuratori con le modifiche richieste e accettate trasmesso dall'avv. Tamburello con pec acquisita al prot. 3663 del 26.10.2022 e

sottoscritto altresì dall'avv. Rosario Campione così come certificato con pec prot. 3705 del 27.10.2022;

RITENUTO pertanto di addivenire alla chiusura in via bonaria della pendenza portata dalla Sentenza n. 1978 / 2022 resa dal Tribunale Civile di Catania – Sez. Specializzata in Materia di Impresa nel procedimento civile R.G. n. 13767/2016 promosso da EDIL BETA Costruzioni s.r.l. / Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone ritenuta conveniente per l'ente procedendo ad approvare la bozza di accordo già sottoscritto da controparte;

CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

1. **DI PROCEDERE** alla chiusura in via transattiva della pendenza scaturente dalla Sentenza n. 1978 / 2022 resa dal Tribunale Civile di Catania – Sez. Specializzata in Materia di Impresa nel procedimento civile R.G. n. 13767/2016 promosso da EDIL BETA Costruzioni s.r.l. / Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;
2. **DI APPROVARE** conseguentemente il contenuto dell'atto transattivo acquisito al prot. n. 3705/A del 27.10.2022, allegato alla presente per formarne parte integrante, per un importo omnicomprendivo di € **91.927,56** (euro novantunomilanovecentoventisette/56) con le modalità di pagamento e nei termini ivi convenuti;
3. **DI SOTTOSCRIVERE** l'atto transattivo al fine di dare formale esecuzione agli impegni ivi assunti;
4. **DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti i consequenziali adempimenti.

f.to

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. geol. Gaetano Punzi)

f.to

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Nicodemo)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

f.to
Il Capo Settore Segreteria
(dott.ssa Maria Sampirisi)

f.to
Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(dott.ssa Angela Malandrino)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

f.to
Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 37 del 28.10.2022 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorziobonifica7caltagirone.it) sezione Albo Pretorio dal 28.10.2022 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(dott.ssa Maria Sampirisi)

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Edil Beta Costruzioni s.r.l., cod. fiscale e P.IVA 00640890877, con sede in Caltagirone, Zona Industriale contrada Balchino, Asse di Spina, lotto n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore geom. Francesco Nobile, cod. fisc NBLFNC45H23B428T;

E

Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone, con sede in Caltagirone, via Giorgio Arcoleo n. 172, cod. fisc.: 82001150877, in persona del legale rappresentate *pro tempore* Commissario Straordinario Francesco Nicodemo;

PREMESSO

che con sentenza n. 1978 del 17/03/2022 emessa dal Tribunale di Catania, Sez. Specializzata in Materia di Impresa, il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone è stato condannato al pagamento in favore della Edil Beta Costruzioni srl: 1) dell'importo di €. 72.494,48, di cui €. 51.783,60 per maggiori oneri da custodia ed €. 20.620,88 per interessi legali e moratori per ritardato pagamento della rata di saldo, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo; 2) delle spese di giudizio liquidate €. 13.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a, nonché di €. 2.959,00 per spese vive, e così complessivamente €. 21.927,56;

che l'importo dovuto dal Consorzio di Bonifica di Caltagirone, con la rivalutazione monetaria e gli interessi previsti in sentenza, è pari a complessivi € 149.188,03, come da seguente specifica:

Francesco Nicodemo

Flu
F. Nobile
Str. G. Arcoleo
in R. Nobile

- a) Maggiori oneri da custodia € 51.873,60
- b) Interessi (al tasso legale) e rivalutazione monetaria sull'importo di € 51.873,60 dal 26/11/2010 (data del collaudo) al 28/07/2016 (data di proposizione della domanda giudiziale); € 7.926,25
- c) Interessi (ex art 1284 , comma IV, c.c.) e rivalutazione monetaria sull'importo di € 51.783,60 dal 28/07/2016 ad oggi € 31.960,11
- d) Ritardato pagamento della rata di saldo € 20.620,88
- e) Interessi (al tasso legale) e rivalutazione monetaria sull'importo di € 20.620,88 dal 01/07/2011 (data di pagamento del saldo) al 28/07/2016 € 2.631,66
- f) Interessi (ex art. 1284, comma IV, c.c.) e rivalutazione monetaria sull'importo di € 20.620,88 dal 28/07/2016 ad oggi € 12.247,97
- g) spese legali liquidate in sentenza, comprensive di spese vive, compensi ed oneri di legge € 21.927,56

Tutto quanto sopra premesso, le parti, volendo addivenire ad una composizione bonaria della controversia, pattuiscono quanto segue:

- 1) le superiori premesse sono parte sostanziale e inscindibile della presente transazione;
- 2) il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone, in persona del legale rappresentante tempore, riconosce e si obbliga a pagare a saldo e stralcio transattivo per sorte capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali, tutto incluso e nulla escluso, alla Edil Beta Costruzioni srl, che accetta, la somma complessiva di € 91.927,56; importo, questo, che comporta un notevole risparmio di spesa rispetto all'ammontare di € 149.188,03 dovuto in base alla suddetta sentenza;

Provincia di Caltagirone

Plus
di Napoli
 Avv. G. Fambrelli
 Avv. M. P...

3) il pagamento dell'importo di €. 91.927,56 transattivamente concordato verrà effettuato con le seguente modalità: a) €. 21.927,56, dovuti a titolo di spese di giudizio liquidate in sentenza, saranno corrisposti entro e non oltre il 31/10/2022 direttamente ai procuratori della Edil Beta Costruzioni srl, avv.ti Giuseppe Tamburello ed Alessandro Pizzarelli, nella misura del 50% ciascuno, come richiesto dalla suddetta Società; b) €. 35.000,00 saranno corrisposti alla Edil Beta Costruzioni srl entro e non oltre il 31/03/2023; c) €. 35.000,00 saranno corrisposti alla Edil Beta Costruzioni srl entro e non oltre il 30/09/2023;

4) le parti precisano che i suddetti termini stabiliti per il pagamento delle somme dovute sono perentori ed essenziali ai fini della validità ed efficacia della presente transazione; e che, in caso di omesso e/o ritardato e/o parziale pagamento anche solo di una delle suddette rate entro i termini pattuiti, il presente accordo - che non ha efficacia novativa dei rapporti delle parti - si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1976 c.c., con la conseguenza che il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone sarà tenuto a corrispondere alla Edil Beta Costruzioni srl l'intero ammontare dovuto in base alla sentenza indicata in premessa, oltre le spese legali liquidate e con interessi fino alla data di soddisfo;

5) l'Edil Beta Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, accetta il suddetto pagamento a tacitazione di ogni pretesa nascente dalla sentenza n. 1978 del 17/03/2022 emessa dal Tribunale di Catania, Sez. Specializzata in Materia di Impresa;

Roberto Tamburello

Giulio
di Nobili
Avv. G. Tamburello
Avv. M. Pizzarelli

6) le parti dichiarano che, una volta eseguito integralmente il presente accordo transattivo, non avranno a pretendere altro e rinunceranno ad ogni azione inerente alla controversia decisa, ivi compresa l'impugnazione della predetta sentenza;

6) le spese di registrazione della sentenza del Tribunale di Catania, Sez. Specializzata in Materia di Impresa n. 1978 del 17/03/2022 sono a carico del Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone;


7) la presente scrittura privata, stipulata in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con costo a carico della parte inadempiente; e viene sottoscritta dalle parti e dagli avv.ti Giuseppe Tamburello, Alessandro Pizzarelli e Rosario Campione ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale.

Catania/Caltagirone, li 25 Ottobre 2022


Francesco Nobile n.q.




Francesco Nicodemo n.q.



Avv. Giuseppe Tamburello



Avv. Alessandro Pizzarelli



Avv. Rosario Campione

